



N. 5/2009 Reg. Sent.
N. 259/2007 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA DEL TRENINO-ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. **259** del **2007** proposto dal dott. **Avenia Catello**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Musella e Donato Lettieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Carlin in Trento, via Paradisi, 15/5

CONTRO

l'Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, presso i cui uffici è *ope legis* domiciliata in Largo Porta Nuova, 9

e nei confronti

della signora **Donà Alessia**, non costituita in giudizio

per l'annullamento

1. *della nota prot. n. 13671-UPDR-08-01 del 25.7.2007, recapitata al ricorrente in data 6.8.2007, con cui è stata comunicata l'avvenuta approvazione degli atti della valutazione comparativa a n. 1 posto di*



ricercatore universitario - settore scientifico
disciplinare SPS/04 - ed è stata dichiarata vincitrice la
dottoranda Alessia Donà";

2. "del D.R. n. 373 del 19.7.2007 con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa in parola nella quale è stata dichiarata vincitrice la dottoranda Alessia Donà";
3. "dei verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SPA/04 Facoltà di sociologia, indetta con D.R. n. 432 del 24.5.2006, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente";
4. "del D.R. n. 432 del 24.5.2006 del Rettore dell'Università degli Studi di Trento";
5. "del D.R. n. 159 del 21.3.2007 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa suindicata";
6. "nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, conseguente e non conosciuto, se ed in quanto lesivo, compreso l'eventuale intervenuto decreto di nomina in ruolo della dottoranda Alessia Donà, se esistente";

7. "nonché per il risarcimento del danno derivato dal comportamento illegittimo dell'Amministrazione".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 4 dicembre 2008 - relatore il consigliere Alma Chiettini - l'avv. Monica Carlin per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'Amministrazione universitaria;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 5 - 6 novembre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 30 novembre, il dottor Catello Avenia ha impugnato gli atti citati in epigrafe e, *in primis*, la nota con la quale l'Università degli Studi di Trento gli ha comunicato l'esito della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare SPS/04 (scienza politica) presso la Facoltà di Sociologia e la dichiarazione del vincitore nella persona della dott.ssa Alessia Donà.

Il ricorrente ha premesso in fatto di aver sostenuto le due prove scritte e quella orale previste per la valutazione in

questione in data 5 luglio 2007. Ricevuta in data 6 agosto la comunicazione sopra menzionata, ha formalizzato un'istanza d'accesso per la consultazione degli atti della procedura *de quo* ed avrebbe così rilevato l'incompatibilità tra il Presidente della Commissione esaminatrice e la candidata risultata vincitrice, oltre ad altri vizi attinenti allo svolgimento della procedura.

2. A sostegno del ricorso, ha presentato le seguenti deduzioni in diritto:

I - *"violazione degli articoli 3, 97, 98 e 111 Costituzione - eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, perplessità, iniquità - violazione del principio del giusto procedimento - violazione del principio della par condicio tra i candidati - difetto di motivazione del D. R. n. 159 del 21.3.2007 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa suindicata"*, posto che il Presidente della Commissione si sarebbe trovato in posizione di incompatibilità con la candidata risultata vincitrice per l'esistenza fra i due di uno stretto rapporto di collaborazione professionale, didattica, di conoscenza e frequentazione personale;

II - *"violazione dell'articolo 97 Costituzione - eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, perplessità - violazione del principio del giusto procedimento - violazione del principio della par condicio tra i candidati e*

dell'anonimato", in quanto la presenza di due soli candidati, uno dei quali noto al Presidente della Commissione, avrebbe dovuto imporre la nomina di commissari idonei ad assicurare il rispetto del principio dell'anonimato;

III - *"violazione degli articoli 51 e 52 c.p.c. e articoli 25, 97 e 111 Costituzione - eccesso di potere, sviamento, disparità di trattamento, perplessità - violazione del principio del giusto procedimento - violazione del principio della par condicio tra i candidati"*, posto che il Presidente della Commissione non si sarebbe astenuto come prescritto dalle norme invocate;

IV - *"violazione e falsa applicazione degli articoli 97 e 98 Costituzione - violazione e falsa applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 117 del 2000 e dell'articolo 5 della lex specialis - violazione dei principi normativi in materia concorsuale - eccesso di potere, carente valutazione dei titoli - omessa e/o carente istruttoria - perplessità dei presupposti - iniquità - manifesta illogicità ed ingiustizia - travisamento - disparità di trattamento"*. Con tale vizio il ricorrente evidenzia contraddittorietà e illogicità nelle operazioni compiute dalla Commissione, sia in relazione al tempo impiegato per la valutazione dei lavori scientifici, sia con riferimento alla valutazione delle prove d'esame.

Con il ricorso è stata presentata istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

3. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l'Università degli Studi, chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.

4. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2007, con ordinanza n. 119/07, è stata respinta la domanda incidentale di misura cautelare.

5. Con ordinanza collegiale n. 37 assunta nella camera di consiglio del 24 aprile 2008, è stata disattesa l'istanza presentata dal ricorrente in sede istruttoria e volta all'acquisizione degli elaborati relativi alle prove scritte sostenute dalla dott.ssa Donà, oltre che di altri atti e documenti relativi al procedimento non conosciuti dal ricorrente, quale l'eventuale intervenuto decreto di nomina.

6. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il dott. Catello Avenia, come già accennato in fatto, ha partecipato alla valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare SPS/04 (scienza politica) presso la Facoltà di Sociologia, indetta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Trento n. 432 del 24.5.2006. Con il successivo decreto n. 159 del 21.3.2007 è stata nominata la Commissione giudicatrice individuando, per i tre componenti, i nominativi del prof. Sergio Fabbrini, ordinario

presso l'Università di Trento, della prof.ssa Sofia Ventura, associato presso l'Università di Bologna e del dott. Francesco Battezzorre, ricercatore presso l'Università di Pavia.

La Commissione, nella prima seduta di insediamento tenutasi il giorno 4 giugno 2007, ha nominato il prof Fabbrini Presidente, ha preso atto e verificato i nomi dei tre candidati iscritti alla procedura al fine del rilascio della dichiarazione di incompatibilità ed ha determinato i criteri di massima per la valutazione del curriculum complessivo dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche, nonché le modalità di valutazione delle prove concorsuali.

Nella seduta del giorno 4 luglio 2007 la Commissione ha esaminato le pubblicazioni ed i titoli presentati dai tre candidati iscritti, assegnando un giudizio sia singolarmente che dal collegio nel suo insieme. Nella successiva giornata del 5 luglio si sono tenute le ulteriori operazioni concorsuali. Le due prove scritte hanno avuto luogo nella mattinata, alle quali si sono presentati due candidati, il ricorrente e la controinteressata: alle ore 9.30 la prima ed alle ore 13.00 la seconda. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, la Commissione ha corretto gli elaborati ed alle ore 16.30 si è svolta la prova orale. Infine, alle ore 17.30, la Commissione ha svolto la valutazione comparativa ed ha concluso i propri lavori, dichiarando vincitrice la candidata Donà.

Da ultimo, con decreto del Rettore n. 373 del 19.7.2007, sono stati approvati gli atti della procedura ed è stata formalmente dichiarata vincitrice la dott.ssa Donà.

Con il ricorso in esame il dott. Avenia ha impugnato i tre citati decreti, i verbali della Commissione e la nota con la quale gli è stato comunicato l'esito della procedura, deducendo motivi di diritto articolati, sotto vari profili, in violazione di legge e in eccesso di potere.

2. La difesa dell'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, allegando che il ricorrente non avrebbe proposto tempestivamente istanza di ricusazione nei confronti del prof. Fabbrini. A tale riguardo, precisa che il potere di ricusazione costituirebbe un onere per la parte interessata, per l'assolvimento del quale la vigente normativa - rinvenibile all'articolo 9 del decreto legge 21.4.1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.6.1995, n. 236 - prevede il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. La stessa disposizione prevede altresì che, decorso il termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non siano ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Da ciò l'Avvocatura dello Stato induce la conclusione che, in mancanza di una tempestiva ricusazione del componente della Commissione ritenuto incompatibile, non ne sarebbe ammessa la deduzione per la prima volta in

sede di impugnazione dell'esito del concorso.

A parere del Collegio detta lettura della richiamata normativa non merita di essere condivisa, avendo negletto l'essenziale rilievo che, in sede giurisdizionale amministrativa, assolve l'interesse a ricorrere, il quale si costituisce, infatti, anche con riguardo all'assunta incompatibilità, nell'occasione in cui ciascun candidato apprende di non essere riuscito vincitore del concorso; è invero in questo momento che prende concretamente corpo l'ipotesi che ciò possa in tutto od in parte ricollegarsi alla posizione d'incompatibilità di uno o di tutti i componenti dell'organo giudicante. E' considerazione strettamente connessa con quella che precede quella che, in caso di eventuale vittoria nel concorso, persuade che la temuta incompatibilità era in realtà del tutto insussistente.

Per conseguenza, con riferimento ai tempi dell'impugnazione, il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice potrà *"essere impugnato dal candidato che si ritenga leso nei propri interessi nel momento in cui, con l'approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato. Tale principio di diritto, correttamente fondato sul rilievo che la verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato può*

utilmente compiersi solo al momento dell'approvazione della graduatoria (e non prima), risulta, inoltre, chiaramente applicabile, per le stesse ragioni sopra riferite, anche alle ipotesi in cui viene contestata la regolarità di atti del concorso" (cfr. C.d.S., sez. V, 7.10.2002, n. 5279 e 19.10.1999, n. 1589).

Vale, altresì, richiamare l'orientamento del Consiglio di Stato, che, in via generale, ha chiarito che *"le cause di astensione o ricusazione che rientrano in quelle tassative di cui al comma 1 dell'art. 51 c.p.c, si possono far valere per la prima volta in sede di impugnazione del provvedimento finale, mentre le ragioni di opportunità (c.d. gravi ragioni di convenienza) di cui al comma 2 del citato articolo, fondanti l'astensione di un componente della commissione, possono essere dedotte dall'interessato solo nel corso del procedimento. Quest'ultimo, in tal caso, può solo segnalare all'organo che ha nominato il componente della commissione la sussistenza di tali gravi ragioni tali da scongiurarne la partecipazione al procedimento, ma, salva comunque l'impugnabilità delle determinazioni dell'amministrazione sull'istanza di ricusazione, non può fondatamente chiedere la sostituzione del commissario ricusato" (cfr. C.d.S., sez. VI, 6.10.2005, n. 5437).*

3. Con i primi tre articolati motivi del ricorso il ricorrente contesta essenzialmente la compatibilità del Presidente della

Commissione prof. Fabbrini nei confronti della candidata risultata vincitrice del concorso dott.ssa Donà.

Egli denuncia al riguardo l'esistenza di *"un intenso rapporto di collaborazione professionale e didattica e di conoscenza e frequentazione personale"* sulla base di una serie di circostanze rilevate dal *curriculum* e dalla documentazione depositata dalla dott.ssa Donà. Da ciò egli deduce la mancanza della necessaria *<terzietà>* del prof. Fabbrini nella procedura di valutazione comparativa conclusasi a favore della controinteressati, segnalando che il docente avrebbe già valutato i lavori scientifici della candidata per averli inseriti in volumi di sua pubblicazione o che recavano la sua prefazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio dell'anonimato degli elaborati scritti a causa della presenza di due soli candidati, uno dei quali ben conosciuto dal Presidente della Commissione.

Infine, con il terzo motivo si censura il fatto che il prof. Fabbrini non abbia ravvisato la sussistenza di quelle *"gravi ragioni di convenienza"* che avrebbero richiesto la sua astensione ai sensi dell'articolo 51 del c.p.c.

3a. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

Coglie, infatti, nel segno, assumendo rilievo assorbente, la censura con la quale si denuncia l'esistenza di intensi rapporti per tutto il percorso formativo e lavorativo tra la

candidata ed il Presidente della Commissione tali da far indubitare dell'imparzialità dello stesso.


Va in proposito opportunamente premesso che gli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricsuzione del giudice costituiscono espressione di principi generali, estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell'azione amministrativa, e segnatamente, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni: nella composizione di queste ultime rilevano, infatti, esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio (cfr. C.d.S., sez. VI, 8.5.2001, n. 2589 e 17.7.2001, n. 3957).

La difesa dell'Amministrazione ricorda per questo aspetto che il Consiglio di Stato ha avuto più occasioni per osservare che *"nell'ambito dei procedimenti concorsuali per la selezione dei professori universitari, il consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario ed un candidato non comporta un <interesse> personale del commissario, tale da far ritenere sussistente l'obbligo di astensione"* (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 3957 del 2001) e che *"non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e quindi di astensione"* (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 2589 del 2001).

3b. Il Collegio, pur convenendo in termini generali con le

tesi prospettate dalla difesa dell'Università, rileva peraltro che il caso presentato presenta caratteristiche del tutto peculiari, emergendo dai verbali del pubblico concorso e dal *curriculum* della dott.ssa Donà che l'interessata:

- si è laureata in Sociologia a Trento nel 1999 e che relatore alla tesi di laurea è stato il prof. Fabbrini;
- ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena, ove il prof. Fabbrini è stato supervisore della tesi di dottorato;
- attualmente risulta essere coordinatrice di un programma di ricerca scientifica di interesse nazionale cui partecipa l'Università di Trento ed il cui responsabile scientifico è il prof. Fabbrini;
- nei periodi agosto - dicembre 2000, maggio 2004 - aprile 2006 e maggio 2006 - gennaio 2008 ha operato presso il Dipartimento di Sociologia, con borsa di studio o con assegno di ricerca, in progetti di ricerca il cui *tutor* era il prof. Fabbrini;
- nei periodi marzo 2000 - febbraio 2002, 2002 - 2003, 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2006 è stata componente di gruppi di ricerca di progetti nazionali o internazionali coordinati per l'Università di Trento dal prof. Fabbrini;
- ha svolto abitualmente negli anni accademici 2002 - 2003 e 2003 - 2004 assistenza didattica ai corsi presso la Facoltà di Sociologia tenuti dal prof. Fabbrini;



- anche nel periodo precedente al concorso risulta aver partecipato alla commissione esaminatrice degli appelli dell'esame di politica comparata organizzati dal prof. Fabbrini;

- tra le otto pubblicazioni presentate per la valutazione alla procedura comparativa *de quo* risultano:

- un volume, intitolato "*Le pari opportunità. Condizione femminile in Italia e integrazione europea*", che reca la prefazione del prof. Fabbrini;

- due lavori scientifici, intitolati rispettivamente "*L'europizzazione del sistema di governo: il caso della legge comunitaria*" e "*Italy and the Equality Policy*", raccolti in volumi <a cura di> prof. Fabbrini;

- un lavoro scientifico, intitolato "*Europeanisation as strengthening of domestic executive power? The Italian experience and the case of the 'Legge Comunitaria'*", scritto con il prof. Fabbrini.

3c. E' ben vero che un diffuso orientamento giurisprudenziale nega che ricorra una causa di incompatibilità nel caso in cui il candidato ed il singolo componente della Commissione d'esame abbiano collaborato ad un programma o ad lavoro scientifico in *equipe*; che i rapporti personali scaturenti dalla pubblicazione in comune di lavori scientifici fra membri della commissione di concorso e i candidati non costituiscano *ex se* vizi della procedura

concorsuale né alterino la parità di trattamento fra i partecipanti, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti, come lo sono le occasioni di frequentazione e di collaborazione.

Tali generali argomentazioni, condivisibili in linea teorica, debbono, tuttavia, tener in debito conto le peculiarità di ogni singolo caso, come un'avvertita giurisprudenza ha osservato che *"comportamenti ritenuti normali in via di <prassi> non possono comunque sconfinare e finire per sconfessare il principio dell'imparzialità dell'amministrazione, costituzionalmente sancito dall'articolo 97 che trova immediata applicazione indipendentemente da un'espressa previsione della lex specialis"* (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21.2.2007, n. 335 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 1.8.2007, n. 7198).

Anche con riguardo alle cause di incompatibilità previste dall'articolo 51 del c.p.c. una parte della giurisprudenza è incline a ritenerle tassative e non suscettibili di interpretazione né analogica né estensiva, mentre altri hanno precisato che *"le situazioni di conflitto d'interesse, nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il*

soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite" (cfr. C.d.S., sez. V, 19.9.2006, n. 5444).

3d. Nella fattispecie in esame il Collegio è persuaso che, proprio nella considerazione del caso concreto, molteplici circostanze concorrano a far ritenere che tra il Presidente della Commissione e la controinteressata sussistesse un rapporto risalente nel tempo e coerentemente evolutosi, che diviene giuridicamente apprezzabile sul piano della contestata imparzialità, in quanto registra:

- la presenza costante del prof. Fabbrini in tutto il percorso post - universitario compiuto dalla candidata Donà, dal dottorato di ricerca alle borse di studio nazionali e internazionali successive fino a data attuale,
- le innumerevoli collaborazioni che la nominata ha svolto con il prof. Fabbrini, quali l'attività di ricerca in cinque progetti pluriennali nazionali e internazionali,
- la costante collaborazione all'attività didattica accademica,
- la collaborazione nell'attività di produzione scientifica.

Con riguardo alla produzione scientifica della candidata la giurisprudenza ha, poi, affermato essere imprescindibile l'esigenza che le pubblicazioni scritte dal candidato che le produce in collaborazione con altri studiosi possano essere oggetto di valutazione da parte della commissione di

con la collaborazione del prof. Fabbrini. Mentre per una pubblicazione quest'ultimo aveva scritto la prefazione, altri due lavori risultavano raccolti in volumi per i quali lo stesso era intervenuto come curatore e dunque responsabile di opere per le quali l'apporto della candidata sarebbe stato agevolmente scindibile; un quarto lavoro, quello intitolato *"Europeanisation as strengthening of domestic executive power? The Italian experience and the case of the 'Legge Comunitaria"*, consta essere stato scritto *"con Sergio Fabbrini"*; anche in quest'ultimo caso, ove maggiore si prospetta la collaborazione tra i due, il verbale non reca alcun riferimento che identifichi quale parte dell'opera sia stata valutata in quanto riferibile all'apporto individuale della candidata.

La pluriennale frequentazione personale nel corso della quale la controinteressata ha svolto la propria attività a diretto contatto con il prof. Fabbrini è dunque univoco indice nella specie di un rapporto che trapassa la mera collaborazione, essendo significative al riguardo le tappe del percorso dell'interessata e la maturazione sul piano dello studio sotto la costante guida del ridetto docente.

La carenza di motivazione relativamente all'individuazione dei contributi scritti della candidata alimenta all'opposto l'ipotesi, direttamente rilevante sul piano del denunciato eccesso di potere, che l'assolvimento di detto obbligo non

rilevasse punto nella procedura in questione, quasi che il suo finale esito, atteso anche che il ricorrente proveniva da altra Università, fosse già a priori stabilito.

4. Sul fondamento di quanto sopra argomentato il ricorso potrebbe essere accolto con assorbimento del secondo motivo pertinente l'anonimato, nonché del quarto motivo introdotto.



A parere del Tribunale, tuttavia, esigenze di completezza del richiesto esame, anche in relazione alle regole che disciplinano i rapporti tra i due gradi del giudizio, inducono a definire anche le ulteriori censure rivolte avverso le operazioni compiute dalla Commissione, quali il contenuto tempo impiegato per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati; il fatto che tutte le operazioni si siano svolte in un solo giorno; la contraddittorietà nel contenuto dei giudizi singoli e collegiali ed, infine, il fatto che nel verbale non sia stato riportato il testo delle domande poste durante il colloquio.

Tutti i riportati profili devono peraltro essere disattesi.

4a. Circa la denunciata limitata durata della seduta del 4 luglio 2007, nella quale sono stati valutati i titoli e le pubblicazioni, si rileva che il verbale - il quale, per consolidata, risalente giurisprudenza fa piena prova fino a querela di falso dello svolgimento delle operazioni in esso descritte (cfr., *ex multis*, C.d.S., sez. V, 12.9.1992, n. 787 e

sez. IV, 2.12.1980, n. 1133) - enuncia che nello spazio di due ore ciascun commissario ha esaminato i titoli e le pubblicazioni depositate ed ha quindi espresso il proprio giudizio per giungere, infine, alla formulazione del giudizio collegiale. La presenza in Commissione di docenti della materia, ma anche di esperti in procedure di valutazione induce il Collegio a ritenere che il dato temporale in questione non possa essere ritenuto sintomatico né di carenza di istruttoria né di superficialità degli espressi giudizi.

E tanto vale anche nel caso della successiva giornata del 5 luglio 2007, quando la Commissione ha tenuto ben cinque sedute ed ha così concluso le operazioni concorsuali. Dall'analitico esame dei verbali, e tenuto in debito conto che alla procedura di valutazione hanno partecipato due soli candidati, non emerge alcuna indicazione che il tempo utilizzato possa aver influito negativamente sulla correttezza delle operazioni concorsuali.

4b. Anche i dedotti profili di eccesso di potere nelle operazioni di valutazione, ove l'istante intravede elementi di contraddittorietà, di illogicità e di non coincidenza tra le valutazioni espresse dai singoli commissari sull'argomento della prima e della seconda prova, sia individualmente che collegialmente, appaiono infondati.

Il giudizio di una commissione di esame comporta, infatti,

una valutazione della preparazione dei candidati nell'esercizio della discrezionalità tecnica, e *"l'attività di valutazione delle commissioni giudicatrici è sindacabile dal giudice amministrativo che non deve limitarsi a prendere atto delle formali valutazioni della commissione, ma, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, deve esercitare un sindacato intrinseco anche se nel contempo deve evitare lo sconfinamento nell'attività amministrativa di diretta valutazione, propria solo dell'amministrazione e delle commissioni giudicatrici"* (cfr. C.d.S., sez. IV, 17.1.2006, n. 172 e sez. VI, 4.9.2007, n. 4635; T.R.G.A., Trento, 20.3.2008, n. 72): il che significa che non è devoluto alla cognizione del Tribunale il giudizio sul merito della valutazione espressa sia dai singoli commissari che dalla Commissione.

Sono comunque prive di pregio le argomentazioni del ricorrente, quando evidenzia che i giudizi espressi singolarmente dal prof. Fabbrini presenterebbero elementi di parzialità, con ciò ipotizzando che anche gli altri due componenti della commissione non sarebbero stati imparziali nei confronti del ricorrente: il rilievo è, infatti, del tutto indimostrato e, per di più, non tiene in conto che il giudizio finale espresso è stato congiuntamente elaborato dai tre componenti dell'organo giudicante, che l'hanno dunque fatto collegialmente proprio.

A tale stregua va sottolineato che, per consolidata giurisprudenza, nei concorsi universitari il giudizio conclusivo è la risultante delle elaborazioni individuali che, dopo l'esame e la discussione collegiale, sono riassorbiti nella valutazione finale assunta dalla Commissione all'unanimità o a maggioranza (cfr., ex multis, C.d.S., sez. VI, 9.9.2005, n. 4660); che, inoltre, fra l'uno e l'altro dei giudizi *"deve esservi, non come assume il ricorrente, piena ed orizzontale coincidenza - irenica convergenza che avendo oggetti diversi e disgiunti è affatto irrealistica - sebbene coerenza logica e compatibilità tecnica che comporta semmai un'integrazione verticale dei giudizi: quello della Commissione li trascende organicamente tutti"* (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 10.10.2006, n. 1179).

L'esame analitico dei verbali depone, a parere del Collegio, in termini conformi alla richiamata giurisprudenza.

Tutti i giudizi individuali sulla prima prova scritta dei due candidati sono favorevoli, sebbene in misura graduata: superiore quelli riferiti alla controinteressata e minore quelli sul ricorrente (cfr. allegati al verbale n. 5): non v'è traccia d'incoerenza o d'irragionevolezza neppure nel conclusivo giudizio complessivo reso all'unanimità dalla Commissione, che, all'opposto, si presenta come una sintesi che coglie in forma ragionevole l'essenziale contenuto delle singole valutazioni.

Analoga conclusione va assunta anche per la seconda prova scritta: in questo caso sia sul lavoro della controinteressata sia su quello del ricorrente sono stati espressi giudizi singoli più critici, ma anch'essi si presentano differenziati tra i due candidati e il giudizio finale li ricompone in maniera unitaria e ragionevole.

4c. L'ultima doglianza si appunta contro l'assenza nel verbale del testo delle domande orali estratte dai candidati.

A tal proposito nel verbale n. 6 si legge che i quesiti sono stati determinati immediatamente prima dell'inizio della prova e che essi vertevano sugli aspetti generali e specifici del settore scientifico disciplinare. Inoltre, risulta che il colloquio abbia riguardato anche le prove d'esame ed il settore di ricerca.

Va rilevato, in proposito, che l'articolo 4 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, che disciplina i lavori delle commissioni giudicatrici delle procedure per il reclutamento dei ricercatori, non impone di verbalizzare né le singole domande formulate ai candidati né le relative risposte, disponendo al riguardo che la prova orale sia pubblica.

La giurisprudenza ancora risalente del Consiglio di Stato ha affermato che *"non esiste norma o principio logico - giuridico positivi secondo i quali la commissione giudicatrice di un concorso abbia l'obbligo di verbalizzare, nelle prove orali, le domande rivolte ai candidati"* (cfr. sez. V, 13.2.1998, n.

presupposti previsti dalla legge ed in particolare quelli di cui all'art. 2043 cod. civ. e, in tema di liquidazione del danno, all'art. 2056 cod. civ.: ciò significa che, oltre alla lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, ossia il cosiddetto <danno ingiusto>, sono necessari il positivo accertamento della colpa dell'Amministrazione, la dimostrabilità di un effettivo danno arrecato al patrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta (positiva o omissiva) della Pubblica amministrazione.

Alla luce della vicenda sopra definita il Collegio ritiene sussistenti l'elemento soggettivo, posto che è stata già accertata l'illegittimità della procedura valutativa e la conseguente lesione dell'interesse legittimo del ricorrente, il che rappresenta indice grave, preciso e concordante della colpa dell'Amministrazione - nonché verificata la sussistenza del nesso causale tra detta condotta ed il danno ingiusto subito, che va peraltro limitato all'ammontare delle spese sostenute dall'istante per recarsi dalla sua residenza, in provincia di Napoli, a Trento, luogo di svolgimento della procedura valutativa.

A questo riguardo il ricorrente ha documentato le spese di alloggio in un albergo di Trento per un ammontare di € 342,00 e per un soggiorno di 9 notti per € 38,00 per ciascuna di esse. Tenuto conto che le prove concorsuali si

sono svolte tutte nel giorno 5 luglio e che l'istante risulta essere ripartito il giorno 6, la richiesta del rimborso va accolta nei limiti delle sole spese strettamente necessarie alla permanenza finalizzata alla partecipazione alle prove, e cioè per due notti e per un ammontare di € 76,00.

Quanto alle richieste spese di vitto e di viaggio, non documentate, il Collegio reputa di poterle liquidare in base al potere accordato dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 c.p.c., che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.

Di conseguenza, le spese di trasporto ed di vitto possono essere ristrate con un ammontare di € 200,00.

5b. Non può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno per perdita di *chance*, la quale consiste in un danno attuale integrato dell'impossibilità di conseguire il risultato favorevole.

Detta *chance* non è, tuttavia, allo stato perduta, posto che, dall'accertamento dell'incompatibilità del prof. Fabbrini quale Presidente della Commissione giudicatrice, discende l'obbligo dell'Università di dar corso alla riedizione della procedura, designando un diverso presidente dell'organo giudicante ovvero anche una composizione totalmente diversa rispetto a quella precedente.

6. In conclusione, per le argomentazioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono quantificate in dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **259** del **2007**, lo **accoglie**.

Le spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 5.000 (cinquemila), oltre ad I.V.A. e C.P.A., sono poste a carico dell'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento.

Il risarcimento del danno patrimoniale è liquidato nella complessiva somma di € 276,00 (duecentosettantasei), oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2008, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Francesco Mariuzzo	- Presidente
dott. Lorenzo Stevanato	- Consigliere
dott.ssa Alma Chietтини	- Consigliere estensore

